



13 APR. 2021
13 APR. 2021

- 9653/21

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 12968/2016

SEZIONE LAVORO

Cron. 9653

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente - Ud. 07/10/2020
Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Consigliere - PU
Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -
Dott. MATILDE LORITO - Consigliere -
Dott. NICOLA DE MARINIS - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente.

SENTENZA

sul ricorso 12968-2016 proposto da:

[REDACTED] S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in [REDACTED] presso lo studio
dell'avvocato [REDACTED], rappresentata e
difesa dagli avvocati [REDACTED];

- *ricorrente* -

2020

contro

1956

[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED],
[REDACTED], presso lo studio dell'avvocato
[REDACTED], che lo rappresenta e difende

unitamente all'avvocato ANDREA DEDONI;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 378/2015 della CORTE D'APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 17/11/2015 R.G.N.
220/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/10/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA
DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO,

che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine
rigetto;

udito l'Avvocato [REDACTED] per delega verbale
Avvocato [REDACTED];

udito l'Avvocato [REDACTED].



FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 17 novembre 2015, la Corte d'Appello di Cagliari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Oristano, accoglieva la domanda proposta da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] S.r.l., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al [REDACTED] per giustificato motivo oggettivo, dato dall'esigenza di riduzione del personale con soppressione del posto di lavoro presso la sede di Oristano cui era assegnato e redistribuzione delle mansioni tra il personale in servizio presso la sede di Elmas, l'emanazione dell'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della Società datrice al risarcimento del danno commisurato a tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, da quantificarsi in separato giudizio.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, l'essere il licenziamento privo dell'invocato giustificato motivo oggettivo mentre, in difformità dal pronunciamento reso in primo grado, essere stato provato che l'unità produttiva di Oristano era priva di autonomia operativa nell'ambito dell'azienda così che, sussistendo il requisito dimensionale, per essere l'organico della sede di Elmas superiore ai 15 dipendenti, il regime sanzionatorio applicabile era dato da quello previsto dall'art. 18 l. n. 300/1970. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Loru.

Che il controricorrente ha poi presentato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, la Società ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale di non aver considerato la circostanza per cui il

■ già all'udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Oristano avrebbe dichiarato, a fronte della specifica domanda rivoltagli dal difensore dell'odierna Società ricorrente, la propria indisponibilità alla ripresa del servizio presso la Società stessa, circostanza da ritenersi, a detta della medesima, tale da riflettere una rinuncia alla reintegrazione ed all'ulteriore tutela risarcitoria ed a legittimare il riconoscimento in favore del lavoratore della "penale" prevista per l'illegittimità dell'intimazione del recesso pari alle cinque mensilità previste dall'art. 18, l. n. 300/1970.

A riguardo, rigettata l'eccezione di tardività del ricorso proposta dal ■ con il controricorso e ribadita in memoria, stante l'inadeguatezza della documentazione depositata nonché di quella prodotta nel corso dell'udienza ad attestare l'essere l'effettuata notifica per posta certificata effettivamente relativa alla sentenza impugnata e, pertanto, idonea ai fini dell'operatività del termine breve, va rilevata l'inammissibilità del motivo di impugnazione sollevato dalla Società ricorrente, dovendosi nella specie escludere la riconducibilità ad un *error in procedendo*, ovvero alla mancata considerazione di un mero fatto, quello che semmai, attenendo alla valutazione della valenza di quel fatto, avrebbe dovuto essere considerato un *error in iudicando*, ma che mai avrebbe potuto esserlo, non potendo ritenersi desumibile da una mera dichiarazione la volontà del lavoratore di rinuncia alla tutela reale ex art. 18 l. n. 300/1970, richiedendo la norma medesima la formalizzazione di quella volontà accompagnata dall'attribuzione di un'opzione alternativa data dalla facoltà di richiedere la relativa indennità sostitutiva

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2020

Il Relatore

Il Presidente

Nicola De Marinis

Mauro Sciarra

Amministratore Giudiziaro
Dot. Giovanni RUELLO
Giovanni Ruella

